

N. R.G. 4039/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4039/2023**

tra

**S. A.**

ATTRICE

e

**G. F.**

**G. P.**

CONVENUTI

Oggi **24 gennaio 2025** ad ore **9:34** innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per S.A. l'avv. G.A. il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) - dichiarare inefficace, nei confronti della Sig.ra S.A., l'atto di donazione a notar M.A. del 9/06/2022 (repertorio n. ... raccolta n. ... - trascritto presso la CRRII di Pescara al RG 9473/ RP ... il 10/06/2022), con il quale la Sig.ra G.F. ha donato alla figlia, Sig.ra G.P., diritti pari a  $\frac{1}{4}$  della piena proprietà (a lei pervenuti per successione di B.F. deceduto il 20/03/1996) e  $\frac{3}{4}$  dell'usufrutto (a lei pervenuti per successione di V.A., deceduta il 19/01/2016) relativi alle unità immobiliari site in ..., descritte presso il Catasto Fabbricati al foglio ... Particelle ... sub 2 (A/3) – ... (A/3), ... sub 3 (C/6) e ... sub 4 (A/3), con ogni conseguenza di legge;

2) - condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per l'iscrizione a ruolo (€ 786,00) e per la trascrizione della citazione presso l'Agenzia del Territorio pari (€ 294,00), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.

Chiede che il Sig. Giudice voglia trattenere la causa in decisione.

Per G.F. e per G.P. già contumaci, nessuno è comparso

Sono altresì presenti il Dott. G.S., tirocinante ex art 73 DL 69/2013 e l'Avv. D.D.L., ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace. Il Giudice, sentito il difensore della ricorrente, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4039/2023 promossa da:

**S.A.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. G. A., elettivamente domiciliata in ..., presso il difensore avv. G.A.

**ATTRICE**

contro

**G.F.** (C.F. ...) e **G.P.** (C.F. ...) **CONTUMACI**

**CONVENUTE**

**CONCLUSIONI**

Il difensore dell'attrice ha concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione depositato il 1.12.2023 e ritualmente notificato S.A. ha convenuto in giudizio G.F. e G.P. chiedendo che il Tribunale, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarasse inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico a rogito del notaio M. A. del 9/06/2022 (repertorio n. ... raccolta n. ...) con il quale la Sig.ra G.F. aveva donato alla figlia, G.P., diritti pari a 1/4 della piena proprietà e 3/4 dell'usufrutto, relativi alle unità immobiliari site a ... in Catasto Fabbricati al foglio ... Particelle ... sub 2 (A/3), ... sub 3 (C/6) e ... sub 4 (A/3) per un valore complessivo dichiarato di € 60.115,00, come da atto allegato (doc. n.2).

A sostegno della domanda ha dedotto di vantare un credito nei confronti della Sig.ra G.F. per un importo di € 9.302,03 oltre interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. 475/2022 del 3/04/2022 emesso da questo Tribunale, dichiarato esecutivo e definitivo con decreto del 16/06/22 (doc. n.1).



Assumeva che la debitrice, priva di altri beni utilmente pignorabili, si era affrettata a dismettere l'intero suo patrimonio immobiliare.

2. Nessuno si è costituito per le convenute che, ritualmente citate, sono state dichiarate contumaci.
3. Accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 24/01/2025 ore 9,30, con termine sino alla data del 10/01/2025 per il deposito di note.
4. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito esposte.

\*\*\*\*\*

#### **A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie per cui è processo**

**a.1** L'azione revocatoria è - com'è noto - un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono - per quanto d'interesse - le seguenti condizioni ex artt. 2901 e seg. c.c.:

- l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa (cfr., sul punto, *ex plurimis*, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3690; Cass. civ., Sez. III, 15.11.16, n. 23208; Cass. civ., Sez. III, 27.1.09, n. 1968; Cass. civ., Sez. III, 14.9.07, n. 19289; Cass. civ., Sez. U., 18.5.04, n. 9440; Cass. civ., Sez. III, 17.10.01, n. 12678; Cass. civ., Sez. II, 29.10.99, n. 12144);
- l'esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (*eventus damni*) o rendere più difficoltosa o più incerta (*periculum damni*) la realizzazione coattiva del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.05, n. 5972; Cass. civ., Sez. III, 17.10.01, n. 12678; Cass. civ., Sez. II, 29.10.99, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, 8.7.98, n. 6676).

Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare "ampiamente" le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.05, n. 5972; Cass. civ., Sez. I, 24.7.03, n. 11471).

- *la scientia damni*, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale. Qualora l'atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo nel debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell'azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. *consilium fraudis*), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o



dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 18.3.05, Cass. 1° agosto 2007 n. 16986; Cass. 9 febbraio 2012 n. 1896; Cass. 18 giugno 2019 n.16221; Cass. 30 gennaio 2020 n.22Cass. ord. 17 febbraio 2020 n.3866).

**B. Sugli elementi di prova forniti dall'attrice a sostegno della domanda formulata ex art. 291**

**cc.**

**b.1** Sussiste il primo dei presupposti richiesti per l'accoglimento della revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e seg. c.c., rappresentato dalla esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attrice, che ha allegato il decreto ingiuntivo n. 475/2022 del 3/04/2022 emesso da questo Tribunale per un importo di € 9.302,03 oltre interessi e spese, dichiarato esecutivo e definitivo con decreto del 9/06/22 (doc. n.1).

**b.2** Il credito vantato dall'attrice è sorto in data antecedente all'atto dispositivo stipulato in data 9.6.2022, in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione a crediti accertati con sentenza n. 606/2021.

**b.3** Con riferimento al pregiudizio, arrecato alle ragioni del creditore, l'attrice ha dedotto l'impossidenza di G.F., così come accertato in sede di esecuzione forzata.

Ha però omesso di depositare documentazione idonea a sostenere tale assunto.

Considerato l'importo del credito vantato dall'attrice, l'assenza di informazioni concernenti il reddito percepito da G.F. e l'omessa allegazione di documentazione finalizzata a comprovarne l'impossidenza, comportano il rigetto della domanda formulata da S.A.

Nulla sulle spese, considerata la contumacia delle convenute.

**P.Q.M.**

il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4039/2023 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:

**RIGETTA**

la domanda.

Nulla sulle spese, considerata la contumacia delle convenute.

Sentenza resa *ex* articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Pescara, 24 gennaio 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

